

Dispositivo

L'art. 3, n. 1, lett. c), della direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, 76/207/CEE, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 settembre 2002, 2002/73/CE, deve essere interpretato nel senso che una normativa nazionale la quale, per promuovere l'inserimento professionale di persone più giovani, consente ad un datore di lavoro di licenziare gli impiegati che abbiano maturato il diritto alla pensione di vecchiaia, laddove tale diritto è maturato dalle donne ad un'età inferiore di cinque anni rispetto a quella in cui tale diritto è maturato per gli uomini, costituisce una discriminazione diretta fondata sul sesso vietata da tale direttiva.

(¹) GU C 282 del 21.11.2009.

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 18 novembre 2010 — Commissione europea/Regno di Spagna

(Causa C-48/10) (¹)

(Inadempimento di uno Stato — Ambiente — Direttiva 2008/1/CE — Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento — Condizioni di autorizzazione degli impianti esistenti — Obbligo di assicurare il funzionamento di detti impianti secondo i requisiti della direttiva)

(2011/C 13/24)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentante: A. Alcover San Pedro, agente)

Convenuto: Regno di Spagna (rappresentante: F. Díez Moreno, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione dell'art. 5, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 15 gennaio 2008, 2008/1/CE, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (GU L 24, pag. 8) — Impianti che possono incidere sulle emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo e sull'inquinamento — Condizioni di autorizzazione degli impianti esistenti.

Dispositivo

1) Non avendo adottato entro il 30 ottobre 2007 le misure necessarie affinché le autorità competenti controllino, attraverso autorizzazioni rilasciate a norma degli artt. 6 e 8 della direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 15 gennaio 2008, 2008/1/CE, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento, ovvero nei modi opportuni, mediante il riesame e, se del caso, l'aggiornamento delle prescrizioni, che gli impianti esistenti funzionino secondo i requisiti di cui agli articoli 3, 7, 9, 10, 13, 14, lett. a) e b), e 15, n. 2, della stessa direttiva, fatte salve altre disposizioni specifiche del diritto dell'Unione, il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi imposti dall'art. 5, n. 1, della suddetta direttiva.

2) Il Regno di Spagna è condannato alle spese.

(¹) GU C 100 del 17.04.2010.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 9 novembre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgericht Stuttgart — Germania) — Bianca Purrucker/Guillermo Vallés Pérez

(Causa C-296/10) (¹)

[Cooperazione giudiziaria in materia civile civile — Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale — Regolamento (CE) n. 2201/2003 — Litispendenza — Azione di merito per l'affidamento di un minore e domanda di provvedimenti provvisori per l'affidamento dello stesso minore]

(2011/C 13/25)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Amtsgericht Stuttgart

Parti

Ricorrente: Bianca Purrucker

Convenuto: Guillermo Vallés Pérez

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Amtsgericht Stuttgart — Interpretazione dell'art. 19, n. 2, del regolamento (CE) del Consiglio 27 novembre 2003, n. 2201, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU L 338, pag. 1) — Competenza di un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro a decidere su un'azione di merito per l'affidamento di un minore che risiede abitualmente in tale Stato, mentre un'autorità giurisdizionale di un altro Stato membro è stata preventivamente adita, in un procedimento tra le medesime parti e concernente il diritto di affidamento dello stesso minore, con una domanda di provvedimenti provvisori — Nozione di «autorità giurisdizionale preventivamente adita»

Dispositivo

Le disposizioni dell'art. 19, n. 2, del regolamento (CE) del Consiglio 27 novembre 2003, n. 2201, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, non trovano applicazione qualora all'autorità giurisdizionale di uno Stato membro, adita preventivamente per decidere della responsabilità genitoriale, sia chiesta solo l'adozione di provvedimenti provvisori ex art. 20 di detto regolamento e l'autorità giurisdizionale di un altro Stato membro, competente a conoscere del merito ai sensi del medesimo regolamento, sia adita successivamente anch'essa con la domanda di decidere della responsabilità genitoriale, vuoi in via provvisoria, vuoi a titolo definitivo.

Il fatto che dinanzi all'autorità giurisdizionale di uno Stato membro sia avviato un procedimento sommario o che sia presa una decisione nell'ambito di un tale procedimento e che non risulti da alcun elemento dell'atto introduttivo di giudizio o della decisione adottata che il giudice del procedimento sommario sia competente ai sensi del regolamento n. 2201/2003 non esclude necessariamente l'esistenza, come eventualmente ammesso dal diritto interno di tale Stato membro, di una domanda di merito connessa a quella di provvedimenti provvisori e contenente elementi che dimostrino la competenza del giudice adito ai sensi del suddetto regolamento.

Quando l'autorità giurisdizionale adita successivamente, nonostante gli sforzi profusi per informarsi presso la parte che eccepisce la litispendenza, presso l'autorità giurisdizionale preventivamente adita e presso l'autorità centrale, non dispone di alcun elemento che permetta di determinare l'oggetto e il titolo di una domanda introdotta dinanzi ad un'altra autorità giurisdizionale e che sia diretto in particolare a dimostrare la competenza di quest'ultima conformemente al regolamento n. 2201/2003, e, a causa di particolari circostanze, l'interesse del minore richieda l'adozione di una decisione che possa essere riconosciuta in Stati membri diversi da quello dell'autorità giurisdizionale successivamente adita, tale autorità giurisdizionale è tenuta, decorso un termine ragionevole perché sia data risposta ai suoi quesiti, a proseguire l'esame della domanda di cui è stata investita. La durata di tale periodo di tempo ragionevole deve tener conto dell'interesse superiore del minore nelle specifiche circostanze della controversia.

(¹) GU C 221 del 14.8.2010.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven administrativen sad (Bulgaria) il 7 luglio 2010 — Krasimir Asparuhov Estov, Monika Lyusien Ivanova e Kemko International EAD/Ministerski savet na Republika Bulgaria

(Causa C-339/10)

(2011/C 13/26)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Varhoven administrativen sad

Parti

Ricorrenti: Krasimir Asparuhov Estov, Monika Lyusien Ivanova e Kemko International EAD

Convenuto: Ministerski savet na Republika Bulgaria

Con decisione 12 novembre 2010 la Corte di giustizia (Ottava Sezione) si è dichiarata manifestamente incompetente a risolvere le questioni pregiudiziali sottoposte dal Varhoven administrativen sad (Bulgaria)

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal in Northern Ireland (Regno Unito) il 29 settembre 2010 — Seaport (NI) Ltd, Magherafelt district Council, F P McCann (Developments) Ltd, Younger Homes Ltd, Heron Brothers Ltd, G Small Contracts, Creagh Concrete Products Ltd/Department of the Environment for Northern Ireland, Department of the Environment for Northern Ireland

(Causa C-474/10)

(2011/C 13/27)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

Court of Appeal in Northern Ireland

Parti

Ricorrenti: Seaport (NI) Ltd, Magherafelt district Council, F P McCann (Developments) Ltd, Younger Homes Ltd, Heron Brothers Ltd, G Small Contracts, Creagh Concrete Products Ltd

Convenuti: Department of the Environment for Northern Ireland, Department of the Environment for Northern Ireland

Questioni pregiudiziali

- 1) Se, ai fini di una corretta interpretazione della direttiva [2001/42] (¹), allorché un'autorità di uno Stato membro che elabora un piano, rientrando nell'ambito dell'art. 3 della medesima, sia essa stessa l'autorità con competenza generale in materia di ambiente in tale Stato, quest'ultimo possa rifiutarsi di designare, ai sensi dell'art. 6, n. 3, un'autorità che deve essere consultata ai fini degli artt. 5 e 6 della citata direttiva.
- 2) Se, ai fini di una corretta interpretazione della medesima direttiva, allorché l'autorità che elabora un piano rientrando nell'ambito del suo art. 3 sia essa stessa l'autorità con competenza generale in materia di ambiente nello Stato membro, incomba a quest'ultimo l'obbligo di garantire la designazione di un organo consultivo autonomo rispetto a tale autorità.
- 3) Se, ai fini di una corretta interpretazione di tale direttiva, la prescrizione di cui all'art. 6, n. 2, della stessa, in base alla quale le autorità di cui al suo art. 6, n. 3, e il pubblico di cui al suo art. 6, n. 4, devono disporre tempestivamente di un'effettiva opportunità di esprimere il proprio parere «in termini congrui», possa essere recepita mediante disposizioni che prevedono che l'autorità responsabile per l'elaborazione del piano debba autorizzare, di volta in volta, il termine entro il quale devono essere espressi i pareri, o se le disposizioni di recepimento della direttiva debbano prevedere esse stesse un termine, o termini diversi per circostanze diverse, entro i quali tali pareri devono essere espressi.

(¹) - Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 27 giugno 2001, 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (GU L 197, pag. 30).